

DELIBERAZIONE 28 MARZO 2024

113/2024/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2024, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AL TIVG E ALLE COMPONENTI RTTG. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI. MODIFICHE AL TIPPI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1288^a *bis* riunione del 28 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22);
- il decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/23);
- la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 253 del 22 giugno 2022 (di seguito: decreto ministeriale 253/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 287 del 20 luglio 2022 (di seguito: decreto ministeriale 287/22);

- il “Testo Integrato Morosità Gas” approvato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel);
- il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” approvato con la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R//com (di seguito: deliberazione 548/2020/R//com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2023/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 169/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 169/2023/R/gas);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas” (di seguito: TIVG);
- deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2023, 429/2023/R/com (di seguito: deliberazione 429/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2023, 564/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2023/R/eel);
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la

- deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 631/2023/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 632/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2023/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 633/2023/R/com (di seguito: deliberazione 633/2023/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 31/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 31/2024/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 febbraio 2024, 45/2024/R/com (di seguito: deliberazione 45/2024/R/com);
 - la comunicazione di Snam prot. 72 dell’11marzo 2024 (prot. Autorità 18747 del 13 marzo 2024) (di seguito: comunicazione 11 marzo 2024);
 - la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 11778 del 13 marzo 2024 (prot. Autorità prot. 18998 del 14 marzo 2024);
 - la comunicazione del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. P20240006793 del 19 marzo 2024 (prot. Autorità prot. 20412 del 19 marzo 2024) (di seguito: comunicazione 19 marzo 2024);
 - la comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. GSE/P20240007395 del 22 marzo 2024 (prot. Autorità prot. 21556 del 22 marzo 2024) (di seguito: comunicazione congiunta 22 marzo 2024);
 - la comunicazione di SNAM prot. 82 del 28 marzo 2024 (prot. Autorità prot. 23228 del 28 marzo 2024) (di seguito: comunicazione 28 marzo 2024).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 22 marzo 2024, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 marzo 2025;
- l’andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa, pur non rilevando problematiche nel corso di quasi tutto il 2024, presenta profili di grande criticità negli ultimi mesi del medesimo anno, soprattutto in relazione al settore gas, come evidenziato nei punti successivi.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- gli oneri previsti per l’anno 2024 a carico del conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI, alimentato dalla componente A_{SOS} (di seguito: conto A_{SOS}), risultano

- umentati rispetto alle previsioni del precedente trimestre, in conseguenza della riduzione del PUN stimato nel medesimo anno;
- l'aliquota attuale della componente A_{SOS} risulta sottodimensionata rispetto agli oneri previsti di cui al precedente punto;
 - con la deliberazione 619/2023/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative di attuazione del meccanismo delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia elettrica (anche dette imprese energivore), derivanti dalle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 131/23;
 - dai dati rilevati a seguito della prima sessione di raccolta delle dichiarazioni gestita da Cassa, gli oneri stimati in capo al conto A_{SOS} , relativi al nuovo regime di cui al precedente punto, sono superiori al gettito (ad aliquote attuali) dell'elemento A_{ESOS} , che non era stato possibile adeguare a dicembre 2023 in mancanza di tali dati;
 - in sede di aggiornamento tariffario del I trimestre 2024, con la deliberazione 633/2023/R/com, l'elemento A_{5RIM} e l'elemento A_{5RIM} della componente tariffaria A_{RIM} sono stati sottodimensionati, rispetto al fabbisogno previsto nel 2024, in quanto in capo ai conti alimentati dalle medesime componenti risultavano significativi surplus;
 - l'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} risulta annullato dal III trimestre 2023;
 - con le deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com, l'Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, disponendo un meccanismo di restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE ai produttori termoelettrici;
 - il punto 5 della deliberazione 548/2020/R/com prevede che *“a partire dalla competenza 1° luglio 2021, nell'ambito della definizione delle percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT, sia individuata anche la parte ($\Delta UC7$) dell'elemento A_{uc7RIM} il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 75 della RTDG, a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici”*;
 - con le deliberazioni 631/2023/R/eel e 632/2023/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2024;
 - tali corrispettivi sono stati aggiornati, tra l'altro, sulla base dei volumi di servizio attesi per l'anno 2024;
 - il comma 3.9 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
 - a) aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}),

- uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
- b) un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
- il comma 3.10 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti;
 - con la comunicazione congiunta 22 marzo 2024 il GSE ha anche aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2024.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 50/2018/R/eel, l'Autorità ha definito il "*Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016*";
- con la deliberazione 32/2021/R/eel, l'Autorità ha definito il "*Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici*";
- con la deliberazione 119/2022/R/eel, l'Autorità ha, infine, istituito il "*Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete*";
- l'articolo 3 della deliberazione 50/2018/R/eel ha istituito presso Cassa il "Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema", su cui gravano gli oneri del meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema, definendo altresì le modalità di alimentazione del conto medesimo;
- in particolare, il comma 3.3 della deliberazione 50/2018/R/eel prevede che tale conto sia alimentato dalla liquidità dei conti di gestione afferenti gli oneri di sistema del settore elettrico, "*secondo proporzioni definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità*";
- il comma 10.7 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel prevede che "*Entro 15 giorni lavorativi antecedenti la liquidazione degli ammontari di cui ai precedenti commi 10.2 e 10.4, la CSEA alimenta il conto di cui al comma 10.5 tramite versamenti dai conti di cui al comma 41.1, lettere a), b), c), d) e), h), i), l), p), r) e t) del TIT, secondo le proporzioni definite con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di cui al comma 3.3 della deliberazione 50/2018/R/eel*", analogamente a quanto già disposto dalla deliberazione 50/2018/R/eel;

- il punto 2 della deliberazione 119/2022/R/eel ha abrogato la deliberazione 50/2018/R/eel;
- il punto 3 della deliberazione 119/2022/R/eel prevede che “*con successivo provvedimento vengono regolate le modalità di alimentazione e di utilizzo del Conto, considerando i criteri già indicati nella deliberazione 50/2018/R/eel*”;
- l’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione 119/2022/R/eel definisce i crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione, precisando che detti crediti devono essere relativi a “*fatture scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre precedente la presentazione dell’istanza*” o, nel caso di crediti oggetto di piani di rateizzazione, “*a rate scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre precedente alla presentazione dell’istanza*”; e che, pertanto, detti crediti fanno per lo più riferimento a competenze relative a due anni precedenti alla presentazione dell’istanza da parte delle imprese distributrici;
- analoghe disposizioni sono previste per il meccanismo istituito con la deliberazione 32/0221/R/eel;
- il comma 7.6 dell’Allegato A alla deliberazione 119/2022/R/eel prevede che per la liquidazione di OGdS.ARi, di cui al comma 7.1 del medesimo Allegato A, la Cassa ricorre al Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema;
- il comma 10.5 dell’Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel prevede che i saldi del meccanismo istituito dalla medesima deliberazione sono posti in capo al “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema”;
- l’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 119/2022/R/eel dispone le tempistiche delle sessioni annuali del meccanismo istituito dalla medesima deliberazione;
- l’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel dispone le tempistiche delle sessioni annuali del meccanismo istituito dalla medesima deliberazione;
- la Cassa ha già provveduto alla quantificazione e liquidazione dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici per le sessioni degli anni dal 2018 al 2023;
- il comma 11.2 della deliberazione 564/2023/R/eel ha previsto che entro il 31 marzo 2024 la Cassa chiude il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità, di cui al comma 10.1, lettera j), del TIPPI, trasferendo a Terna, se positiva, o ricevendo da Terna, se negativa, la giacenza residua sul conto stesso.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- come più volte evidenziato, le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, oltre alle difficoltà registrate da alcuni conti di cui alla RTTG per effetto delle forti tensioni sui prezzi del gas nel corso del 2022, hanno

- determinato un deficit significativo nei medesimi conti, di fatto finanziato dai conti del settore elettrico;
- il servizio di stoccaggio di ultima istanza fornito da Snam Rete Gas è stato finanziato dalle risorse erogate dalla Cassa ai sensi di quanto previsto al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas (e sue successive modifiche e integrazioni), mentre il GSE ha usufruito di un prestito infruttifero da parte del Bilancio dello Stato, prestito che tuttavia deve essere restituito entro dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 80/22, poi sostituito dall'articolo 5bis del decreto-legge 50/22;
 - i decreti ministeriali 253/22 e 287/22 hanno previsto che l'Autorità salvaguardi l'equilibrio economico-finanziario, rispettivamente, di Snam Rete Gas e del GSE;
 - con la deliberazione 169/2023/R/gas, l'Autorità ha determinato il valore del corrispettivo CRV^{OS} , per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2023 – 31 marzo 2024, tenendo anche conto della graduale copertura, in un orizzonte triennale, dello squilibrio nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza;
 - tale disposizione si affianca ai provvedimenti già presi nel corso del 2022 e 2023 di adeguamento al rialzo di alcune componenti aggiuntive del servizio di trasporto (la stessa CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST}), al fine di sanare il deficit dei conti alimentati dalle medesime componenti;
 - la legge di Bilancio 2023 ha messo a disposizione:
 - 350 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio (*cfr* articolo 1, comma 26);
 - 452 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie (*cfr* articolo 1, comma 27);
 - le risorse messe a disposizione dalla legge di Bilancio 2023 (che sono già state versate alla Cassa) e i gettiti già incassati o previsti della componente tariffaria CRV^{OS} derivanti dagli adeguamenti al rialzo già ricordati, non risultano, tuttavia, sufficienti a coprire, alla fine del 2024, la prevista erogazione al GSE al fine di consentire al medesimo GSE di restituire il prestito infruttifero al Bilancio dello Stato; e che detta erogazione comporta (insieme alle difficoltà registrati da altri conti, *in primis* il Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*) un deficit fortemente negativo del settore gas, tale da richiedere tutta la liquidità residua del settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con la comunicazione congiunta 22 marzo 2024, il GSE ha evidenziato, tra l'altro, che:

- come previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 80/22, il GSE ha provveduto all’acquisto di gas naturale ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro;
- il GSE ha acquistato 17.877.731 MWh per un controvalore economico di 3.995 milioni di euro ad un prezzo medio di circa 223 euro/MWh;
- a partire dal mese di novembre il GSE ha avviato delle procedure concorrenziali per la vendita dello stock di gas sul mercato a termine. Il GSE al 31 marzo 2023 ha venduto e trasferito circa 5.679 GWh per un controvalore economico di circa 377 milioni di euro ad un prezzo medio di circa 66 euro/MWh, mentre nei mesi successivi non si sono effettuate vendite;
- considerando il prezzo medio di acquisto il GSE ha conseguito una perdita pari a circa 0,9 miliardi di euro sulla quantità venduta nel periodo considerato;
- quanto evidenziato nella comunicazione 22 marzo 2024 era già stato richiamato dal GSE con la comunicazione 19 marzo 2024, con la quale il GSE ha inviato all’Autorità e alla Cassa la “Rendicontazione stoccaggio gas – situazione al 31 dicembre 2023”, che rappresenta *“la situazione aggiornata alla data di chiusura dell’esercizio 2023 delle risorse economiche necessarie per la copertura del disavanzo economico risultante dalla differenza dei costi sostenuti dal GSE per il servizio di riempimento di ultima istanza gas e non già recuperati dai proventi derivante dalle vendite di gas”*;
- detta rendicontazione evidenzia che, per la cessione di 5.679 GWh ad un prezzo medio decisamente inferiore al costo medio ponderato di acquisto *“rappresenta una perdita realizzata pari a 892.680.637,29 euro”*;
- risulta, pertanto, che il GSE abbia provveduto a vendere, nel corso del 2023, circa un terzo del gas acquistato ai fini dello stoccaggio, in modo approssimativamente corrispondente alle modalità già richiamate di dimensionamento della componente *CRV^{OS}* definite dalla deliberazione 169/2023/R/gas, di copertura in un orizzonte triennale degli squilibri in capo al conto alimentato dalla medesima componente;
- con la medesima comunicazione 19 marzo 2024 il GSE ha rappresentato di essere in credito, nei confronti di Cassa, di un importo complessivo pari a quello di cui al precedente punto, *“per il quale la copertura è prevista ai sensi della delibera ARERA 169/2023/R/gas”*.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con la deliberazione 633/2023/R/com, l’Autorità ha lasciata invariata, rispetto al 2023, e quindi pari a zero, l’aliquota delle componenti tariffarie GS/GST, in quanto il conto alimentato dalle medesime componenti risultava capiente in relazione agli oneri previsti in capo al medesimo conto;

- con la deliberazione 429/2023/R/com, l’Autorità ha disposto di ridefinire il valore del corrispettivo CRV^{ST} fissandolo pari a 4,8000 centesimi di euro/smc a decorrere dal 1 aprile 2024;
- con la deliberazione 31/2024/R/gas, l’Autorità ha previsto di fissare, per il periodo 1 aprile 2024 – 31 marzo 2025, il valore del corrispettivo CRV^I di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG pari a 0,00656 euro/smc.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- il TIVG definisce, tra l’altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall’1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/com, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza;
- l’articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 9.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3;
 - al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} ;
- l’articolo 22 del RAST prevede che il valore del corrispettivo CRV^{CS} sia approvato in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno;
- con la comunicazione 28 marzo 2024 SNAM ha trasmesso il valore della componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di trasporto CRV^{CS} , calcolato secondo i criteri di cui all’articolo 22 del RAST e pari, per l’anno termico dello stoccaggio 2024-2025, a 0,2872 centesimi di euro/smc;
- l’Autorità ha disciplinato, con riferimento al Servizio di Default su rete di trasporto (di seguito: SdD_{TRASP}), il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sostenuti dall’impresa maggiore di trasporto nell’ambito di detto servizio (di seguito: meccanismo), di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas;
- l’Autorità ha inoltre stabilito che i relativi saldi siano coperti dall’elemento $UG3_{FT}$ della componente $UG3$ e dalla componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di trasporto $UG3_T$, di cui al comma 41.1, lettera d), della RTTG;
- con la comunicazione 11 marzo 2024 sono state acquisite informazioni circa gli oneri della morosità sostenuti dall’impresa maggior e di trasporto nell’ambito del SdD_{TRASP} e che saranno oggetto di reintegrazione nel corso del 2024 e le relative previsioni per il 2025;

- sulla base delle informazioni acquisite e di ipotesi prudenziali circa l'evoluzione del fabbisogno la cui copertura dovrà essere garantita nel corso del 2024 e del 2025, i livelli della componente $UG3_T$ e dell'elemento $UG3_{FT}$ risultano inadeguati.

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- procedere ad un adeguamento al rialzo degli elementi A_{3*SOS} e A_{ESOS} della componente tariffaria A_{SOS} ;
- procedere ad un adeguamento al rialzo degli elementi A_{5RIM} e A_{uc4RIM} della componente tariffari A_{RIM} ;
- procedere alla riattivazione dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffari A_{RIM} ;
- in relazione agli utenti non domestici:
 - tener conto dell'aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2024;
 - tener conto delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel;
 - tener conto del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 631/2023/R/eel e 632/2023/R/eel e delle componenti UC3 e UC6;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- definire la ripartizione in capo ai diversi conti di gestione afferenti agli oneri generali del sistema elettrico degli oneri già oggetto di riconoscimento da parte della Cassa nelle sessioni degli anni dal 2018 al 2023 relativamente ai meccanismi di reintegrazione previsti dalle deliberazioni 119/2022/R/eel e 32/2021/R/eel, in relazione ai crediti non riscossi per gli oneri generali di sistema;
- utilizzare, ai fini di quanto previsto al punto precedente, un criterio di ripartizione che si basa, per ciascun anno di sessione 2018 – 2023, sui gettiti tariffari di competenza di due anni precedenti;
- introdurre nel TIPPI le disposizioni sulle modalità di alimentazione e utilizzo del “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema”, prevedendo che:
 - gli oneri in capo al conto definiti dalla Cassa nella sessione dell'anno n siano finanziati dai diversi conti di gestione afferenti gli oneri generali del sistema elettrico sulla base di proporzioni stabilite dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario del III trimestre del medesimo anno n ;

- che le proporzioni di cui al precedente punto siano definite, di norma, sulla base dei preconsuntivi del gettito tariffario di competenza dell'anno $n-2$;
- abrogare il comma 10.7 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel;
- abrogare il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità, di cui al comma 10.1, lettera j), del TIPPI, come previsto dal comma 11.2 della deliberazione 564/2023/R/eel.

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- adeguare la componente $UG3_T$ e l'elemento $UG3_{FT}$, sulla base delle evidenze acquisite in tema di oneri da reintegrare nell'ambito del suddetto meccanismo; valorizzandole prudenzialmente in aumento a decorrere dal 1° aprile 2024, tenendo conto delle previsioni di fabbisogno la cui copertura dovrà essere garantita nel corso del 2024 e del 2025;
- dare seguito a quanto previsto dal comma 7.1 della deliberazione 429/2023/R/com, fissando, a decorrere dal 1 aprile 2024, il valore della componente CRV^{ST} pari a 4,8000 centesimi di euro/smc;
- dare seguito a quanto previsto dal punto 1 della deliberazione 31/2024/R/com, fissando, per il periodo 1 aprile 2024 – 31 marzo 2025, il valore della componente CRV^I pari a 0,6560 centesimi di euro/smc;
- coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione 169/2023/R/gas, non valorizzare la componente tariffaria CRV^{OS} ;
- approvare il valore della componente CRV^{CS} , pari a 0,2872 centesimi di euro/Smc, per il periodo 1° aprile 2024 – 31 marzo 2025;
- prevedere di riattivare l'aliquota della componente tariffaria GST a partire dal 1 ottobre 2024;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla componente QT_t , di cui all'articolo 9, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , aggiornando la Tabella 3 del TIVG.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- procedere a reintegrare al GSE le minusvalenze già realizzate per la vendita del gas acquistato per il servizio di ultima istanza nel corso del 2023, affinché il GSE stesso possa restituire al Bilancio dello Stato il prestito infruttifero di cui all'articolo 4 del decreto-legge 80/22/articolo 5bis del decreto-legge 50/22, per la quota parte corrispondente al gas già venduto;

- dare, pertanto, mandato alla Cassa di erogare al GSE, a valere sul Conto oneri stoccaggio, di cui al comma 27.6 del RAST:
 - 446.340.318,65 euro entro il 30 aprile 2024;
 - 446.340.318,65 euro entro il 31 maggio 2024

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024 sono:
 - 49,24% di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI;
 - 2,74% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 10.1, lettera d) del TIPPI;
 - 2,74% di A_{RIM} sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 10.1, lettera g), del TIPPI;
 - 10,16% di A_{RIM} sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI;
 - 1,56% di A_{RIM} ($\Delta UC7$) sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG;

- 31,65% di A_{RIM} sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI;
 - 1,91% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 10.1, lettera q), del TIPPI.
- 1.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati fino al 30 settembre 2024.
- 2.2 I valori della componente tariffaria $UG3$, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 12 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati fino al 30 settembre 2024.
- 2.5 I valori della componente tariffaria $UG3_T$, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 14 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 2.7 Il valore della componente CRV^{FG} , di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato.
- 2.8 Il valore della componente CRV^I , per il periodo 1 aprile 2024 – 31 marzo 2025, è posto pari a 0,6560 centesimi di euro/smc, ai sensi del punto 1 della deliberazione 31/2024/R/gas.
- 2.9 Il valore della componente CRV^{OS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024 al 30 settembre 2024, è posto pari a 0,0000 centesimi di euro/smc.
- 2.10 Il valore della componente CRV^{BL} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui al comma 2.10 della deliberazione 633/2023/R/com, è confermato.
- 2.11 Il valore della componente CRV^{ST} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024 è posto pari a 4,8000 centesimi di euro/smc, ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 429/2023/R/com.
- 2.12 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2025, è pari a 0,2872 centesimi di euro/smc.

Articolo 3

Determinazione della componente QT_t e modifiche al TIVG

- 3.1 Con decorrenza 1 aprile 2024, la Tabella 3 del TIVG è sostituita con la seguente tabella.

Tabella n. 3 Componente QT_t di cui all'articolo 9

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Da 1 gennaio 2024</i>	3,348017
<i>Dal 1 aprile 2024</i>	2,847834

Articolo 4

Aggiornamenti con efficacia dal 1 ottobre 2024

- 4.1 A decorrere dal 1 ottobre 2024, il valore della componente GST è fissato pari a 0,3320 centesimi di euro/smc.

Articolo 5

Modifiche al TIPPI

- 5.1 Al comma 1.1 del TIPPI, le definizioni delle deliberazioni n. 151/03, n. 289/06, n. 122/07, ARG/elt 201/09, ARG/elt 15/10, ARG/elt 187/10, 513/2012/R/EEL, 634/2013/R/EEL e 301/2014/R/EEL sono soppresse
- 5.2 Al comma 1.1 del TIPPI, dopo la definizione della deliberazione 318/2020/R/eel, è aggiunta la seguente definizione:
- **deliberazione 32/2021/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/EEL;
- 5.3 Al comma 1.1 del TIPPI, dopo la definizione della deliberazione 604/2021/R/eel, è aggiunta la seguente definizione:
- **deliberazione 119/2022/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/EEL;
- 5.4 Il comma 10.1, lettera j), del TIPPI è soppresso.
- 5.5 L'articolo 19 del TIPPI è soppresso.
- 5.6 Dopo l'articolo 33.bis del TIPPI è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 33.ter

Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema

- 33.ter.1 Il Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema è utilizzato per la liquidazione degli ammontari di reintegrazione OdR.Ari, di cui al comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione

119/2022/R/eel e di cui al comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel.

- 33.ter.2 Il Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema è alimentato dagli importi di cui al comma 6.1, lettera d), punto ii), dell'Allegato A alla deliberazione 119/2022/R/eel, ai commi 3.12, 4.4 e 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel e secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.
- 33.ter.3 Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Cassa alimenta il conto di cui al comma 33.ter.1 tramite versamenti dai conti di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d), g), h), k), o) e q), secondo proporzioni definite dall'Autorità, al netto degli importi già disponibili sul conto per i versamenti di cui al precedente comma 33.ter.2.
- 33.ter.4 Le proporzioni di cui al precedente comma 33.ter.3 sono definite dall'Autorità in sede di aggiornamento delle componenti tariffarie per il III trimestre di ciascun anno n , di norma sulla base dei consuntivi del gettito tariffario di competenza dell'anno $n-2$ afferente a ciascun conto di cui al medesimo comma 33.ter.3.
- ”
- 5.7 L'Allegato B del TIPPI è sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 6.1 La Cassa eroga al GSE, a valere sul Conto oneri stoccaggio, di cui al comma 27.6 del RAST:
- 446.340.318,65 euro entro il 30 aprile 2024;
 - 446.340.318,65 euro entro il 31 maggio 2024.
- 6.2 Gli oneri del Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema, di cui al comma 10.1, lettera y), del TIPPI, sostenuti da Cassa per le sessioni degli anni 2018 – 2023 sono posti in capo:
- per 24,94 milioni di euro sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 10.1, lettera a), del TIPPI;
 - per 907,92 milioni di euro sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
 - per 20,52 milioni di euro sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI;
 - per 4,78 milioni di euro, sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 10.1, lettera d) del TIPPI;
 - per 5,20 milioni di euro sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 10.1, lettera g), del TIPPI;
 - per 60,30 milioni di euro sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI;

- per 3,75 milioni di euro sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui al comma 10.1, lettera k), del TIPPI;
 - per 10,12 milioni di euro sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI;
 - per 2,47 milioni di euro sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 10.1, lettera q), del TIPPI.
- 6.3 Entro il 31 maggio 2024 la Cassa provvede a regolare le partite di cui al precedente comma 6.2

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 I commi 10.7 e 10.8 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel sono abrogati.
- 7.2 Il TIPPI come modificato dal presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 7.3 Il presente provvedimento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ed entra in vigore dal 1 aprile 2024.

28 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini